



DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

Prato, 5 novembre 2024

Dott. Roberto Cartei
Commercialista

Definizione di riciclaggio

Per riciclaggio si intende la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita dei beni, mediante una serie di operazioni, eseguite nel tempo e nello spazio, poste in essere per ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all'evento delittuoso generatore degli stessi (**reato presupposto**).

In tal senso, sotto il profilo penale, le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti non sono sanzionabili se non in ragione del legame con i reati precedentemente commessi.

Definizione di riciclaggio

L'attività di riciclaggio ha la finalità di trasformare la liquidità "sporca" proveniente da ogni azione criminale o illegale in fondi che - in quanto "puliti", cioè privi di quelle tracce che possano collegarli ai reati di base - possono essere utilizzati per scelte di consumo, di risparmio, di investimento nei settori legali, o di reinvestimento nei mercati illegali.

L'impiego dei fondi ed il contestuale occultamento della provenienza degli stessi avvengono mediante vari passaggi, che prevedono l'intestazione giuridica dei beni in capo a soggetti terzi rispetto a coloro che hanno commesso i reati, per conto dei quali i riciclatori agiscono in nome proprio sulla base di un legame di complicità.

Definizione di riciclaggio

In sostanza, il sistema economico criminale si sviluppa con un'iniziale accumulazione di ricchezza illecita, cui segue, mediante il riciclaggio, prima **la dissimulazione** dell'origine delittuosa dei capitali e, successivamente, il **reinvestimento** degli stessi nel circuito legale, ottenendo ulteriori profitti anche per mezzo del controllo di attività economiche lecite (nei settori della finanza, dell'industria e del commercio).

Definizione di riciclaggio

Si possono distinguere tre fasi nella realizzazione di un'operazione di riciclaggio:

- la prima fase, “**placement stage**” (collocamento), comporta l'introduzione dei proventi nel sistema dei pagamenti;
- la seconda fase, “**layering**” (lavaggio), dove avviene la successiva movimentazione dei capitali, mediante un insieme di operazioni finalizzate ad impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine criminale;
- la terza ed ultima fase, “**integration**” (integrazione), si ha il conclusivo investimento dei mezzi finanziari nel sistema economico legale;

è spesso difficile individuare una linea di demarcazione netta tra i vari momenti.

Art. 648 bis codice penale

RICICLAGGIO

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce **denaro, beni o altre utilità** provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare **l'identificazione della loro provenienza delittuosa**, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.
- La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di **un'attività professionale**.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

AUTORICICLAGGIO Art. 648 ter 1 codice penale

- Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a **chiunque**, avendo commesso o concorso a commettere **un delitto impiega, sostituisce, trasferisce**, in **attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative**, **il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto**, in modo da **ostacolare** concretamente l'identificazione della **loro provenienza delittuosa**.
- La pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto **riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione** punita con l'arresto superiore nel massimo a un 1 o nel minimo a 6 mesi.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono **destinate alla mera utilizzazione** o al **godimento personale**.
- La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di **altra attività professionale**.
- La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Articolo 270 bis Codice Penale

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

- Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o **finanzia** associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
- Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
- Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270 quinquies 1 c.p.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITA' DI TERRORISMO

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo) 270-quater.1 (organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo), **raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro**, in qualunque modo realizzati, **destinati a essere in tutto o in parte** utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies (condotte con finalità di terrorismo) è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque **deposita o custodisce i beni o il denaro** indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

D. Lgs. 231/2007

Il D. Lgs. 231/07 si propone lo scopo di ostacolare la circolazione di denaro, beni o altre utilità proveniente da tutti i reati, per cui tale norma detta regole che devono essere applicate a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Si considera provento riciclabile ogni vantaggio economico derivante da reato.

Art. 2 comma 4° del D. Lgs. 231/2007

Finalità e principi

Per riciclaggio si intende D. Lgs. 231/07

- **la conversione o il trasferimento di beni**, effettuati, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di **occultare** o **dissimulare** l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- **l'occultamento o la dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- **l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni** essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- **la partecipazione** ad uno degli atti di cui di cui sopra, **l'associazione** per commettere tali atti, **il tentativo di perpetrarli**, il fatto di **aiutare, istigare** o **consigliare** qualcuno a commetterli o **il fatto di agevolarne l'esecuzione**

Art. 2 comma 6° del D. Lgs. 231/2007

Finalità e principi

PER FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO SI INTENDE:

qualsiasi attività diretta, con **ogni mezzo**, alla **fornitura**, alla **raccolta**, alla **provvista**, all'**intermediazione**, al **deposito**, alla **custodia** o all'**erogazione**, in qualunque modo realizzate, di **fondi e risorse economiche**, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò **indipendentemente dall'effettivo utilizzo** dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.